



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N 66253 O.R.

del 30 DIC. 2024

Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art.50 , comma 5, del D. lgs. n° 267/2000 e ss. mm. ii, per la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dal 01.01.2025 al 31.12.2025, del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica” regolamentato con contratto Rep n° 15930 del 24.02.2017 - Ditta “IGM Rifiuti Industriali srl” – P. IVA 01046070890

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 5 comma 2 ter della Legge Regionale n. 9 del 08.04.2010 ss.mm.ii., si è costituito in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale), e con D.D.G. n. 1837 del 05.11.2014 la Regione Siciliana ha approvato il piano di intervento per l'organizzazione e la gestione del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'ARO coincidente con il territorio del Comune di Modica;
- a seguito della conclusione, in data 23/09/2016, delle procedure tecnico - amministrative della commissione aggiudicatrice presso l'UREGA di Ragusa, il detto “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica” fu aggiudicato, in via provvisoria, alla ditta “IGM Rifiuti Industriali S.R.L” di Siracusa (P.IVA 01046070890);
- con determina n. 2701 del 13/10/2016 del Responsabile P.O. pro-tempore fu approvata la proposta di aggiudicazione nonché l'aggiudicazione definitiva del servizio de quo e con successiva determina n. 11 del 04/01/2017 l'aggiudicazione definitiva del servizio in argomento fu dichiarata efficace;
- in data 24/02/2017 fu sottoscritto il relativo contratto d'appalto n° 15930 REP del 24.02.2017 con validità per un periodo di sette anni dal 01.01.2017 al 31.12.2023;
- ai sensi del Capitolato Speciale D'Appalto (CSA) del servizio in oggetto, art. 6 punto B) e dell'art. 5 del citato contratto d'appalto n°15930 REP del 24.02.2017, con determinazione n° 3489 del 29.12.2023, fu disposta la proroga del servizio in argomento fino al 31.12.2024, previa acquisizione di formale disponibilità della ditta gestore agli stessi patti e condizioni del citato contratto REP n° 15930 del 24.02.2017, in quanto sebbene fosse stato avviato l'iter procedurale tecnico- amministrative per l'individuazione del nuovo gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti nell'ARO del Comune di Modica lo stesso non sarebbe potuto concludersi entro la data di scadenza del 31.12.2023;

Considerato che:

- con contratto R.A.P. n. 2774 stipulato in data 17.05.2023, a seguito “Trattativa Diretta” su MEPA, giusta determinazione n° 1336 del 12.05.2023, era stato affidato alla E.S.P.E.R. Società Benefit SRL (Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei rifiuti), con sede in TORINO, l'incarico di progettazione degli

elaborati tecnici per l'indizione della gara e la definizione del nuovo contratto di appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei servizi connessi nell'ARO del Comune di Modica, aggiornato e attualizzato alle nuove esigenze normative;

- tuttavia, il Piano Industriale, elaborato e redatto dalla predetta Società E.S.P.E.R., illustrato in sede di teleconferenza del 27.05.2024, appariva fortemente deficitario e, comunque, poco fattibile e non realizzabile sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, in quanto veniva rilevato un considerevole incremento dei costi a fronte di un sottodimensionamento di diversi servizi, tali da poter prevedere, con elevata probabilità, l'erogazione di un servizio qualitativamente ed economicamente non soddisfacente;
- per quanto sopra, posto che il progetto proposto dalla Società E.S.P.E.R. non si poneva in linea con la morfologia e l'estensione del territorio modicano nonché con gli obiettivi dell'Amministrazione, valutata la sopravvenuta impossibilità alla prosecuzione del rapporto negoziale, con provvedimento n° 2041 del 11.09.2024, in conformità all'art. 11 del Disciplinare di incarico R.A.P. n° 2774 del 17.05.2023 e dell'art. 2237 del C.C., a tutela dell'interesse pubblico, è stato esercitato il diritto di recesso dell'incarico de quo, ex art. 123 del D. Lgs. n° 36/2023;

Atteso che, a seguito delle note:

- prot. n° 2201/U del 27.08.2024, trasmessa anche all'U.R.C. (ex UREGA) di Ragusa, con la quale la SRR ATO 7 Ragusa chiedeva chiarimenti al Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti in relazione alle procedure da seguire per l'individuazione del gestore dei servizi di igiene urbana nei comuni della SRR ATO 7 Ragusa;
- prot. n° 36793 del 05.09.2024 del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, con la quale veniva fatto presente che *alla scadenza dei diversi affidamenti fatti in modalità di organizzazione del servizio all'interno dell'A.R.O., il gestore dovrà essere individuato dalla SRR competente con le procedure previste dagli artt. 8 e 15 della L.R. n° 9/2010 e ss.mm.ii. e che la SRR dovrà procedere con la gara per l'individuazione del nuovo O.E. per tutti i Comuni in scadenza,*

l'URC di Ragusa, in attesa di chiarire il proprio ruolo e la titolarità delle proprie competenze e di quelle della SRR e dei Comuni negli esperimenti di gara, provvedeva, dapprima a sospendere e, successivamente, ad annullare la gara già pubblicata del Comune di Ispica, decidendo di attenersi a quanto disposto dal Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti nella predetta nota prot. n° 36793 del 05.09.2024 ovvero che *"il gestore dovrà essere individuato dalla SRR competente con le procedure previste dagli artt. 8 e 15 della LR 9/2010 e ss.mm.ii. e pertanto.....dovrà essere la SRR a procedere con la gara per l'individuazione del nuovo O.E. per tutti i comuni in scadenza"*;

Considerato che:

- in tali condizioni di incertezza normativa ed interpretativa, nelle more di chiarire il ruolo e le competenze del Comune riguardo sia all'elaborazione del progetto che alla procedura per l'affidamento di gestione dei rifiuti, anche la procedura di affidamento dell'incarico al nuovo progettista veniva procrastinata;
- al fine di addivenire alla risoluzione della problematica, il Comune di Modica, previa richiesta di disponibilità al Presidente della SRR ATO 7 Ragusa, partecipava al CDA del 23.10.2024, con l'intento di poter chiarire, in tale sede, le funzioni e le competenze di ciascun ente/organo interessato (URC – SRR – Comune) al fine di individuare l'iter amministrativo corretto delle procedure da adottare per la redazione del piano industriale e dei relativi elaborati tecnici che per l'affidamento della gestione del nuovo appalto;
- alla fine della seduta del CDA del 23.10.2024, però, la problematica rimaneva irrisolta;
- solo a seguito della nota della SRR del 18.11.2024 prot. n. 2833/U, con la quale veniva richiesta la trasmissione del progetto completo al fine di consentire alla SRR di attestarne la coerenza con il Piano D'Ambito vigente, e a seguito della riunione tecnica del 04.12.2024, sentito l'U.R.C. di Ragusa, è stato chiarito quali fossero gli adempimenti inerenti l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nonché quelli da attribuire al Comune e quali quelli da attribuire alla SRR, al fine di evitare blocchi della procedura di gara da parte dell'URC di Ragusa;

Considerato che:

- con Delibera n° 292 del 25.11.2024, la Giunta Comunale ha autorizzato la spesa occorrente per l'affidamento dell'incarico di elaborazione del progetto in argomento ad un nuovo professionista, pertanto, a seguito di trattativa diretta su MEPA, giusta determina a contrarre n° 2751 del 28.11.2024, si è proceduto all'aggiudicazione dell'incarico ed è, conseguentemente, *in itinere* la procedura per acquisire le certificazioni dei requisiti di ordine generale di competenza della P.A. per dichiarare efficace l'affidamento e poter, quindi, procedere alla stipula del relativo contratto,

- solo, nei primissimi mesi dell'anno 2025, sarà, pertanto, possibile avviare con la SRR e l'URC di Ragusa la procedura amministrativa per l'indizione della gara per l'affidamento del nuovo appalto e per l'individuazione del nuovo gestore del servizio in oggetto;

Considerato che, per tutto quanto sopra, non è stato possibile avviare la procedura di gara e individuare il nuovo gestore entro la data di scadenza (31.12.2024) della proroga tecnica di cui al provvedimento n° 3489 del 29.12.2023;

Ravvisata l'estrema necessità e l'urgenza, nelle more di acquisire il nuovo progetto per l'espletamento della nuova gara, di continuare l'esecuzione e la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, in continuità, allo scopo di scongiurare che l'interruzione dei predetti servizi possa recare pregiudizio all'igiene, alla salute pubblica, nonché all'incolumità pubblica e all'ambiente;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre la proroga tecnica, in continuità, della gestione del predetto servizio di igiene urbana di cui al contratto in essere REP n° 15930 del 24.02.2017, allo scopo di scongiurare possibili situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica che potrebbero derivare dall'interruzione del servizio, nelle more della definizione delle procedure in itinere;

Atteso necessario di dover provvedere, provvisoriamente, in deroga alle ordinarie procedure di affidamento, alla gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio comunale, con provvedimento *extra ordinem*, in quanto, per le caratteristiche del servizio di che trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta;

Ritenute sussistenti, gravi e fondate le ragioni di tutela della salute e incolumità pubblica e della salubrità dell'ambiente, che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto al momento non è possibile provvedere diversamente, al fine di assicurare la continuità del servizio, nelle more di definire e completare le procedure tecnico-amministrative per l'indizione della nuova gara e l'aggiudicazione del servizio;

Preso atto, pertanto, che sussistono i presupposti per disporre l'esecuzione in proroga, in continuità e senza interruzioni, dei servizi di igiene urbana alla ditta "IGM Rifiuti Industriali S.R.L." di Siracusa (P.IVA 01046070890), attuale gestore, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al capitolato e al contratto già stipulato, per un periodo transitorio dal 01/01/2025 al 31/12/2025, salvo cessazione anticipata, ove in tale lasso di tempo si dovesse provvedere a concludere le procedure tecnico-amministrative per l'indizione della gara e l'affidamento del servizio in argomento al nuovo gestore con relativa stipula del contratto di appalto ;

Considerato che il servizio di igiene ambientale non può essere sospeso, senza arrecare grave pregiudizio alla salute pubblica, per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria e, pertanto, occorre assicurarne la continuità, nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia;

Visti:

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante "testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'art. 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati all'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;
- l'art.191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti qualora si verificano situazioni eccezionali di necessità ed urgenza e non si possa altrimenti provvedere, consentendo il ricorso temporaneo a "speciali forme di gestione dei rifiuti";
- il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

Visti, altresì:

- la sentenza del T.A.R. Puglia Lecce sez. I Sent. 02/12/2015, n. 3477, che così recita "*In presenza di situazioni di eccezionale e urgente necessità al fine di tutelare la salute pubblica e l'integrità dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente*";
- la sentenza del Consiglio di Stato n° 2713 del 03.06.2015 che così recita "*la disposizione contenuta nell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, preordinata al superamento di particolari situazioni di emergenza nel ciclo dello smaltimento dei rifiuti mediante l'adozione di misure positive alternative all'ordinario assetto del sistema, non preclude l'esercizio di ulteriori poteri extra ordinem (conferma della sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, n. 567/2012)*"

ORDINA

Per tutte le considerazioni in premessa:

Alla Ditta ditta "IGM Rifiuti Industriali S.R.L" di Siracusa (P.IVA 01046070890), attuale gestore del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica" regolamentato con contratto Rep n° 15930 del 24.02.2017, in via temporanea ed urgente, ed al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, l'esecuzione in proroga esenzia interruzione, agli stessi patte condizioni tecnico-prestazionali di cui al citato contratto Rep n° 15930 del 24.02.2017, per il periodo transitorio dal 01/01/2025 al 31/12/2025, salvo cessazione anticipata, qualora nel frattempo, si dovesse provvedere al nuovo affidamento e alla stipula del relativo contratto con il nuovo aggiudicatario;

AVVERTE

CHE:

- l'eventuale inottemperanza nella esecuzione della presente ordinanza è punibile ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché le conseguenti sanzioni penali.

AVVERTE

CHE avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione avanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana

DISPONE


CHE il presente provvedimento:

- sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, a fini della massima pubblicità e diffusione;
- sia notificato tramite pec:
- ✓ Alla ditta "IGM Rifiuti Industriali s.r.l." in qualità di gestore del servizio pubblico del Comune di Modica, con sede in v.le Montedoro, 18- Siracusa - PEC: igm.rifiutiind@gruppoigm.it
- ✓ Alla Prefettura di Ragusa - PEC: protocollo.prefrg@pec.interno.it
- ✓ Alla SRR ATO 7 di Ragusa - PEC: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it;
- ✓ Al Dip.to Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
- ✓ Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa - Settore 6° - Ambiente e Geologia" - U.O.C. 4 - Gestione Rifiuti - PEC: protocollo@pec.provincia.regusa.it
- ✓ Al Dirigente ad Interim del IV Settore "Ecologia e Politiche Ambientali" del Comune di Modica - PEC: segretario.comune.modica@pec.it
- ✓ Al Responsabile E.Q. dell'U.O.C. 7 "Ecologia e Politiche Ambientali" del Comune di Modica - PEC: settore.nono.comune.modica@pec.it
- ✓ Al Comando di Polizia Locale - pec: comandopm.comune.modica@pec.it.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario E.Q. U.O.C. 7

(dott.ssa Vincenza Di Rosa)



IL SINDACO
Dott.ssa Maria Monisteri Caschetto

